



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Tribunale di Udine

2^a sezione civile

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del **dott.**

Andrea ZULIANI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° **359/2019** R.A.C.C. promossa, con atto di citazione notificato il 30.1.2019 cron. n° 104 rep. avv. Maria Danussi, da
- "**PIEMME S.r.l.**", in persona del legale rappresentante **Gianpaolo Prenassi**, con i difensori avvocati **Lorenzo Colautti** e **Maria Danussi**, quest'ultima anche domiciliataria, per procura speciale a margine dell'atto di citazione,

attrice;

contro

- "**Intesa Sanpaolo S.p.A.**", in persona del procuratore speciale, dott. **Andrea Barba**, con il difensore e domiciliatario avvocato **Marino Ferro**, per procura speciale "in calce" alla comparsa di risposta;

convenuta;

e con

- "**Banca Popolare di Vicenza S.p.A.**", in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei commissari liquidatori, dott. **Carlo Ferrario**

e prof. avv. **Giustino Di Cecco**, con i difensori avvocati **Luca Zifello** e **Francesco Mocchi**, domiciliati presso l'avvocato **Marino Ferro**, per procura speciale "in calce" alla comparsa di intervento,

terza intervenuta;

avente ad **oggetto**: contratti bancari.

Causa iscritta a ruolo il 31.1.2019 e trattenuta a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.9.2019.

CONCLUSIONI:

- **per parte attrice**: "In via incidentale: Accertarsi la nullità degli ordini di sottoscrizione e conseguente acquisto di n° 720 azioni della **Banca Popolare di Vicenza** stipulati il 10 e 11.12.2014 e, per l'effetto, dichiararsi non dovuto l'ammontare relativo al corrispettivo di detti atti per un totale di n° 720 azioni della **Banca Popolare di Vicenza** spa (quantificato in complessivi € 45.000); Dichiararsi nullo il collegato finanziamento dell'operazione per complessivo n° 720 azioni; Dichiararsi indebite le operazioni del 30.12.2014 con le quali **Banca Popolare di Vicenza** spa ha addebitato le somme di € 6.250,00 e di € 38.800,00 sul conto corrente n° 1042380 intestato a **Piemme** srl; nel merito in via principale: Accertarsi l'insussistenza del credito residuo preteso da controparte corrispondente alla somma detratta quale corrispettivo della vendita delle azioni di **Banca Popolare di Vicenza** e, per l'effetto, dichiararsi l'estinzione per avvenuto totale rimborso del finanziamento n° **34/05088414** con restituzione della maggiore somma che **Piemme** srl ha versato rispetto a quella dovuta, con risarcimento di tutti i danni subiti da determinarsi anche in via equitativa, con interessi ex D Lgs. 231/2002 o, in subordine, ex art. 1284, quarto

comma, c.c. oltre agli interessi anatocistici, da calcolarsi al tasso legale, sugli interessi scaduti da almeno sei mesi dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo saldo. Spese rifuse. In via istruttoria: ammettersi le istanze istruttorie di cui alla memoria del 29.6.2019 da considerarsi qui integralmente recepite e trascritte."

- **per parte convenuta:** "In via preliminare di rito: si aderisce all'eccezione di incompetenza del Tribunale adito per essere competenti le Sezioni Specializzate in materia di Impresa del Tribunale di Trieste, ai sensi del D.lgs. 27.06.2003 n° 168, rimettendosi gli atti al quel Tribunale, con condanna dell'attrice al rimborso delle spese legali. In via preliminare di merito: accertato, anche nel contraddittorio con Banca Popolare di Vicenza Spa in LCA, il difetto di legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo Spa, disporsi la sua immediata estromissione dal giudizio e, in ogni caso, respingersi ogni domanda proposta dall'attrice nei confronti dell'odierna convenuta. In ogni caso: rigettarsi le domande attoree perché infondate, con rifusione delle spese e competenze di lite. In via istruttoria: respingersi le istanze istruttorie di parte attrice."

- **per parte intervenuta:** "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE -accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito per i motivi esposti in narrativa per essere invero competenti le Sezioni Specializzate in materia d'Impresa del Tribunale di Trieste, ai sensi del d. lgs. 27 giugno 2003, n° 168; - rilevato il difetto di legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo S.p.A. rispetto a tutte le domande svolte dall'attrice, accogliere la richiesta di estromissione della stessa dal presente giudizio; -

accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o improseguibilità ovvero comunque l'improponibilità di tutte le domande avversarie nei confronti di BPV in LCA, ai sensi dell'art. 83 T.U.B. NEL MERITO - respingere le domande tutte *ex adverso* formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in atti. IN VIA ISTRUTTORIA - respingere le richieste istruttorie avversarie. IN OGNI CASO: - condannare parte attrice al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente procedimento.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Nel dicembre 2014 "PIEMME S.r.l." contrasse con "Banca Popolare di Vicenza S.p.A." un finanziamento chirografario di € 150.000. La somma venne accreditata sul conto corrente intestato all'attrice, dal quale venne poco dopo prelevata il complessivo importo di € 45.050 per la sottoscrizione e l'acquisto di 720 azioni della stessa "Banca Popolare di Vicenza S.p.A." (100 nuove azioni sottoscritte e 620 azioni acquistate). "Banca Popolare di Vicenza S.p.A." venne poi posta in liquidazione coatta amministrativa con Decreto del Ministero Economico e Finanza n° 185 del 25.6.2017, in attuazione del decreto legge n° 99 del 2017 di pari data, convertito, con modificazioni, in legge n° 121 del 2017. "Intesa Sanpaolo S.p.A." stipulò con la liquidazione coatta amministrativa di "Banca Popolare di Vicenza S.p.A." (e con quella di "Veneto Banca S.p.A.") il "contratto di cessioni di azienda" 26.6.2017 (doc. n° 11 di parte intervenuta), in forza del quale – secondo l'opinione qui condivisa dalle parti – è subentrata nel rapporto di credito derivante dal predetto finanziamento chirografario.

Nel presente processo, "PIEMME S.r.l." allega che il finanziamento

le venne concesso solo alla condizione della sottoscrizione e dell'acquisto delle azioni della banca e denuncia la violazione sia delle norme imperative in materia di intermediazione finanziaria, sia dell'art. 2358 c.c., che regola i finanziamenti a terzi per l'acquisto di azioni proprie, traendone la conseguenza della nullità tanto degli ordini di sottoscrizione e acquisto azioni, quanto del collegato finanziamento; chiede quindi che si accerti la parziale insussistenza del credito sorto dal finanziamento e l'intervenuta integrale estinzione del relativo debito con quanto da lei già pagato, nonché che si condanni [redacted] S.p.A." a rimborsare l'eventuale eccedenza già ricevuta e a risarcire "tutti i danni subiti"

[redacted] S.p.A." chiede il rigetto di tutte le domande svolte nei suoi confronti, eccependo il difetto di legittimazione passiva per quanto riguarda la prospettata nullità delle operazioni sulle azioni di "Banca Popolare di Vicenza S.p.A." e negando il collegamento negoziale tra tali operazioni e il finanziamento chirografario.

È intervenuta nel processo "Banca Popolare di Vicenza S.p.A." in liquidazione coatta amministrativa, per eccepire l'incompetenza del Tribunale di Udine (in favore della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Trieste), l'improcedibilità di qualsiasi domanda nei suoi confronti (da proporre nella sede e nelle forme dell'insinuazione al passivo della procedura concorsuale) e l'infondatezza nel merito delle contestazioni sulla validità del finanziamento e delle operazioni sulle azioni.

Respinta, per carenza di *periculum in mora*, una domanda cautelare proposta dall'attrice e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c.,

la causa giunge in decisione senza ulteriore attività istruttoria, diversa dall'acquisizione dei documenti spontaneamente prodotti dalle parti.

Superati gli scogli delle questioni preliminari in rito, le domande proposte dall'attrice nel presente processo, esaminate nel merito, si rivelano solo parzialmente fondate.

È sufficiente un cenno per sgomberare il campo dall'eccezione di improcedibilità delle domande sollevata dai commissari liquidatori di "Banca Popolare di Vicenza S.p.A." con riferimento all'art. 83, comma 2°, T.U.B. (Testo Unico Bancario, d. legisl. n° 398 del 1993), che – per il caso di liquidazione coatta amministrativa della banca – rinvia alle disposizioni della legge fallimentare e, tra queste, all'art. 52, che impone la sede e le forme della verifica del passivo per l'accertamento di ogni credito nei confronti dell'impresa sottoposta alla procedura concorsuale. Infatti, nessuno svolge qui domande di tal fatta nei confronti di "Banca Popolare di Vicenza S.p.A." in liquidazione coatta amministrativa, la quale nemmeno è stata convenuta o chiamata in giudizio, essendo intervenuta volontariamente.

Più delicata è l'eccezione di incompetenza in favore del tribunale sede della sezione specializzata in materia d'impresa. Poiché si tratta di questione di incompetenza per materia, essa è rilevabile anche d'ufficio entro la prima udienza di trattazione (art. 38, comma 3°, c.p.c.). È pertanto irrilevante il fatto che l'eccezione non sia stata sollevata dalla convenuta nella comparsa di risposta, essendo stata comunque evidenziata – prima di quell'udienza – nella comparsa di intervenuto di "Banca Popolare di Vicenza S.p.A.". La questione si pone perché l'attrice chiede, tra l'altro, che

giurisprudenza, in quanto pone l'accento sulla *causa petendi* della domanda, individuata nella violazione delle "norme legali che disciplinano i servizi di investimento", è solo in parte pertinente rispetto al caso qui in esame, nel quale "[REDACTED] S.r.l." ipotizza la nullità della sottoscrizione e dell'acquisto delle azioni, non solo per la violazione delle norme in materia di intermediazione finanziaria, ma anche per la violazione dei limiti posti dall'art. 2358 c.c., limiti che nulla hanno a che vedere con la tutela degli investitori e con gli obblighi di diligenza e prudenza posti a carico degli intermediari finanziari. Non a caso, la recente sentenza del Tribunale di Venezia ampiamente citata da parte attrice nella comparsa conclusionale, in quanto assertrice della tesi secondo cui l'art. 2358 c.c. si applicherebbe anche alle banche in forma di società cooperativa, è una sentenza pronunciata proprio dalla sezione specializzata in materia di impresa (sentenza 29.7.2019, n° 1758, in *5lex.it*). Pertanto, data la forza espansiva della competenza della sezione specializzata a tutte le cause connesse, si dovrebbe concludere che le questioni tipicamente finanziarie debbano essere attratte da quella tipicamente societaria e non viceversa. Tuttavia, nel caso di specie, l'oggetto diretto della domanda di accertamento di parte attrice non è la nullità dei contratti di acquisizione delle azioni – nelle conclusioni tale accertamento viene espressamente richiesto solo "in via incidentale" – bensì la nullità del contratto di finanziamento, alla quale soltanto si ricollegano le successive domande di accertamento negativo del debito e di condanna della convenuta alla restituzione dell'eventuale eccedenza ricevuta. In quanto svolte nei confronti di "[REDACTED] Sanpaolo S.p.A.", le domande di "[REDACTED] S.r.l." non hanno lo scopo di mettere in

discussione la proprietà e il trasferimento delle azioni, essendo la nullità delle relative operazioni soltanto il presupposto per l'accertamento della nullità del contratto di finanziamento. L'eccezione di incompetenza è dunque infondata, perché nel presente processo non si tratta di accertare se [REDACTED] S.r.l." sia o non sia socia di [REDACTED] Banca Popolare di Vicenza S.p.A.", ma di accertare se e in che misura sia debitrice (o creditrice) di [REDACTED] Intesa Sanpaolo S.p.A.".

Nel merito, sebbene sia fondata la principale domanda di accertamento della nullità del contratto di finanziamento, devono essere invece rigettate le ulteriori domande di parte attrice, perché formulate in termini incoerenti rispetto alla pur fondata premessa.

Sotto il primo aspetto, non sono di aiuto le norme che impongono particolari obblighi di diligenza e prudenza agli intermediari finanziari, posto che la loro violazione non determina la nullità dei contratti, ma soltanto obblighi risarcitori a carico degli intermediari inadempienti (Cass. s.u. 19.12.2007, n° 26724; fanno naturalmente eccezione le norme che prescrivono la forma scritta *ad substantiam*, di cui l'attrice ha però denunciato la violazione in termini del tutto generici, essendo poi smentita dalle produzioni documentali della parte intervenuta: docc. da n° 1 a n° 4 e n° 6). Pertanto, se la violazione di quelle norme non determina la nullità diretta dei contratti di acquisizione delle azioni, nemmeno può determinare la nullità derivata del collegato finanziamento.

Ben diverso è il discorso per quanto riguarda la violazione dei limiti posti dall'art. 2358 c.c. Che tale violazione comporti la nullità virtuale (per contrarietà a norma imperativa, anche se non esplicitamente prevista dalla

legge) dell'atto non conforme è opinione prevalente in dottrina e data per scontata anche nella giurisprudenza di legittimità, sia pure con riferimento al testo previgente dell'art. 2358 c.c., che non poneva limiti, ma un divieto assoluto di accordare prestiti per l'acquisto di azioni proprie (Cass. 24.11.2006, n° 25005). La disposizione di legge non ha tuttavia cambiato la sua natura, posto che continua a esprimersi in termini di divieto, sia pure derogabile a determinate condizioni ("La società non può ... se non alle condizioni ..."). Inoltre, il divieto è riferito proprio al finanziamento, sicché non può che essere anche questo contratto a essere colpito direttamente dalla nullità e non solo "l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni" effettuati grazie al finanziamento. È da escludere che nel caso di specie sussistessero le condizioni legittimanti il finanziamento dell'acquisto di azioni proprie da parte di "Banca Popolare di Vicenza S.p.A.", se non altro perché è del tutto pacifico che tali operazioni non furono preventivamente autorizzate dall'assemblea straordinaria (art. 2358, comma 2°, c.c.). Ed essendo l'autorizzazione dell'assemblea una delle condizioni per la deroga al divieto, la mancanza della condizione non può che rendere operativa la sanzione di nullità posta a salvaguardia di quel divieto.

Rimangono da considerare, in diritto, l'applicabilità dell'art. 2358 c.c. (disposizione della disciplina legale delle società per azioni) alle società cooperative e, in particolare, alle banche in forma di società cooperativa, nonché, in fatto, la sussistenza o meno del collegamento diretto tra finanziamento chirografario a "PIEMME S.r.l." e acquisizione, da parte sua, delle azioni di "Banca Popolare di Vicenza S.p.A."

Quanto al primo aspetto, non è in discussione che "Banca Popolare

[REDACTED] di Vicenza S.p.A.” era, all’epoca dei fatti, una cooperativa che gestiva un’azienda bancaria, motivo per cui le disposizioni sulle società per azioni le si applicavano per il rinvio generale posto dall’art. 2519 c.c., sotto la condizione del consueto parametro della compatibilità (“in quanto compatibili”). Poiché l’art. 2358 c.c. è “diretto alla tutela dell’effettività del patrimonio sociale” (Cass. 19.6.2013, n° 15398), si potrebbe pensare che la sua disciplina non sia compatibile con quella delle società cooperative, per la costituzione e il funzionamento delle quali non è previsto un patrimonio minimo corrispondente ad un certo valore del capitale sociale. Tuttavia, sarebbe ingenuo ritenere irrilevante la consistenza patrimoniale delle società cooperative, le quali, come le società lucrative di capitali, rispondono delle loro obbligazioni solo con il patrimonio sociale. Inoltre, numerose disposizioni depongono in senso contrario, ovvero sia nel senso della piena rilevanza giuridica della stabilità patrimoniale anche delle cooperative, a cominciare dall’art. 2345-terdecies c.c., che impone all’autorità amministrativa preposta al controllo di porre in liquidazione coatta amministrativa le cooperative insolventi. In ogni caso, è impensabile che un fondamentale presidio a “tutela dell’effettività del patrimonio sociale” non trovi applicazione, nel caso di una banca, sol perché gestita in forma di società cooperativa.

Ciò premesso in diritto, si deve constatare, in fatto, che parte attrice ha fornito prove idonee e sufficienti del collegamento diretto tra finanziamento erogato con il contratto 10.12.2014 e l’acquisizione delle azioni di **[REDACTED]** Banca Popolare di Vicenza S.p.A.” effettuata con due ordini, di cui uno in pari data e uno del giorno successivo (docc. n° 4 e n° 5 di parte

attrice). Sussiste, innanzitutto, l'eloquente corrispondenza cronologica tra le due operazioni, solo apparentemente diluita dal maggior lasso di tempo intercorso tra accredito sul conto corrente della somma mutuata (10.12.2014) e addebito delle somme necessarie per l'acquisto delle azioni (30.12.2014: doc. n° 15 di parte attrice). È poi documentato che fu la banca a convocare la cliente per proporle il finanziamento, nell'ambito di una propria "iniziativa di sviluppo impieghi dedicata alla propria clientela" (doc. n° 1 di parte attrice). Ciò rappresenta una deroga rispetto all'*id quod plerumque accidit* nei rapporti tra banche e clienti (sono in genere questi ultimi a rivolgersi alle prime per avere un prestito), che indirettamente conferma l'ipotesi dell'interesse della banca a fare sottoscrivere e acquistare le proprie azioni. Inoltre, cosa ancora più importante, "PIEMME S.r.l." ha documentato di avere incontrato, in epoca di poco precedente ai fatti di causa, rilevanti difficoltà finanziarie (docc. da n° 17 a n° 29), che rendono assai improbabile una sua spontanea volontà di immobilizzare in azioni una quota significativa del finanziamento che per il resto utilizzò per le proprie immediate necessità operative aziendali. L'esame, per quanto sommario, dell'estratto del conto corrente intestato all'attrice documenta in modo inequivocabile che le azioni della banca vennero sottoscritte ed acquistate grazie all'utilizzo di parte della provvista derivante dal contratto di finanziamento, mentre l'insieme degli elementi sopra evidenziati depongono nel senso che tale collegamento oggettivo non fu casuale, ma preordinato per accordo tra le parti. Si è verificata, pertanto, la violazione del divieto di cui all'art. 2358 c.c., a nulla rilevando il fatto che l'importo erogato fosse diverso e superiore rispetto a quello utilizzato per

l'acquisizione delle azioni. Non rileva sul piano oggettivo (restando fermo che le azioni furono acquisite grazie al finanziamento) e non rileva quale indizio discordante sul piano soggettivo (avendo chiaramente la banca tutto l'interesse, per indurre la cliente a sottoscrivere le azioni, a favorirla mettendole a disposizione una somma ulteriore di cui aveva bisogno).

A questo punto, si deve constatare che "PIEMME S.r.l.", pur avendo chiesto l'accertamento della nullità del contratto di finanziamento (domanda di cui si accerta la fondatezza nei termini sopra esposti), ha poi formulato ulteriori domande non coerenti rispetto a tale presupposto. Innanzitutto, poiché la somma mutuata venne utilizzata solo in parte per la sottoscrizione e l'acquisto di azioni di "Banca Popolare di Vicenza S.p.A.", parte attrice pare ritenere che anche la nullità del finanziamento debba essere parziale, tant'è che chiede la proporzionale riduzione della somma da lei dovuta alla banca a titolo di restituzione del capitale e di pagamento dei relativi interessi. Sennonché, è evidente l'infondatezza giuridica di tale impostazione. Infatti, la nullità del contratto di finanziamento – in realtà riferibile direttamente alla violazione dell'art. 2358 c.c., ma comunque in forza del collegamento con gli ordini relativi alle azioni – non potrebbe che essere una nullità totale. A fronte di un unico ed inscindibile contratto di finanziamento, il collegamento con gli ordini sulle azioni può esserci o non esserci, ma non esserci solo in parte. Parallelamente, la nullità derivante dal collegamento negoziale può esserci o non esserci, ma non può essere una nullità parziale. Quest'ultima è solitamente nullità di alcune clausole che definiscono il contenuto normativo del contratto, non nullità di una porzione dell'unitaria prestazione oggetto dell'obbligazione sorta e regolata

dal contratto. Ma, anche a volere ammettere l'astratta possibilità che la "parte del ... contenuto" del contratto nulla sia una porzione dell'obbligazione principale, non ne potrebbe scaturire, nel caso concreto qui in esame, l'accertamento della nullità parziale del contratto di finanziamento, perché è la stessa **PIEMME S.r.l.** ad allegare e a sostenere che **Banca Popolare di Vicenza S.p.A.** subordinò la conclusione del finanziamento alla sottoscrizione e all'acquisto delle azioni per un valore pari a un terzo della somma finanziata. Il che equivale a dire che le parti non avrebbero mai concluso il contratto "senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità" (art. 1419, comma 1°, c.c.). Sicché viene meno uno dei presupposti essenziali per la dichiarazione della nullità parziale.

Paradossalmente, parte attrice, dopo avere allegato e provato i presupposti della nullità del contratto di finanziamento, formula domande che presuppongono la validità (parziale) di quel contratto e che si inquadrano nell'ambito del suo esatto adempimento (chiede, infatti, che si accertino come non dovute le sole somme utilizzate per la sottoscrizione e l'acquisto delle azioni). Viceversa, una volta accertata la nullità del contratto, le conseguenze non possono che essere del tutto diverse e ben più radicali. Sebbene le parti abbiano dato per scontato il subentro di **Intesa Sanpaolo S.p.A.** nella posizione di titolare del credito derivante dal contratto di finanziamento, è evidente che quel subentro – dovuto al già ricordato "contratto di cessioni di aziende" del 26.6.2017 – presuppone che si tratti di un credito relativo a un rapporto bancario; presuppone, in altri termini, la validità o almeno l'efficacia del contratto di finanziamento. La

nullità comporta, invece, la totale inefficacia del contratto di finanziamento, sicché residua, a favore della banca, un mero credito per ripetizione di indebito (la somma erogata in esecuzione del contratto nullo), che quasi sicuramente non rientra nel perimetro dell'attivo ceduto con il citato "contratto di cessioni di azienda". Pertanto, una volta ottenuto l'accertamento della nullità del finanziamento, l'attrice avrebbe eventualmente potuto e dovuto chiedere, a sua volta, la condanna di "Intesa Sanpaolo S.p.A." alla restituzione di tutte le rate a lei indebitamente versate a (non essendo quella banca subentrata nel credito per indebito, e quindi non contrattuale, di "Banca Popolare di Vicenza S.p.A."); mentre la liquidazione coatta amministrativa di "Banca Popolare di Vicenza S.p.A." può vantare nei confronti di "PIEMME S.r.l." il credito per la sola restituzione del capitale indebitamente erogato (ma, nei suoi confronti, "PIEMME S.r.l." potrebbe opporre eccezioni e controcrediti derivanti, sia dai pagamenti già effettuati in suo favore prima della cessione di azienda, sia dal rapporto di intermediazione finanziaria, ivi comprese eventuali pretese risarcitorie, rispetto alle quali "Intesa Sanpaolo S.p.A." rimane del tutto estranea: non si può negare che "Intesa Sanpaolo S.p.A." nulla ha a che fare con la sottoscrizione e l'acquisto, da parte di "PIEMME S.r.l.", della azioni di "Banca Popolare di Vicenza S.p.A." e non sarebbe prospettabile – né è stata prospettata in concreto, se si esclude la generica e immotivata domanda di "risarcimento di tutti i danni subiti da determinarsi anche in via equitativa" – una sua responsabilità direttamente riferibile a quelle operazioni. Il che, si deve osservare, rende pressoché irrilevante nel presente processo la questione, assai complessa e pur qui ampiamente

dibattuta tra le parti, dell'esatta individuazione del perimetro dei rapporti riferibili a "Banca Popolare di Vicenza S.p.A." nei quali è subentrata "Intesa Sanpaolo S.p.A.").

In definitiva, accertata la nullità del contratto di finanziamento, le ulteriori domande svolte da parte attrice devono essere respinte, perché non sono coerenti rispetto a quell'accertamento, mentre si prende atto che non sono state svolte altre domande, che pure astrattamente sarebbero state proponibili. Queste ultime domande, non sarebbero semplici conseguenze necessarie dell'accertamento principale, né domande implicite o contenute in quelle svolte dall'attrice e nelle relative allegazioni fattuali, sicché il giudice non potrebbe prenderle in considerazione e pronunciarsi su di loro, se non cadendo nel vizio di extrapetizione. Resta naturalmente impregiudicata la possibilità di farne oggetto di altro giudizio. Da parte sua, "Intesa Sanpaolo S.p.A." non ha svolto domande riconvenzionali basate sul contratto di finanziamento di cui si accerta la nullità, sicché nulla occorre provvedere sul punto.

La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

P. Q. M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n° 359/2019 R.A.C.C. promossa, con atto di citazione notificato il 30.1.2019, da "PIEMME S.r.l." contro "Intesa San Paolo S.p.A.", con l'intervento in causa di "Banca Popolare di Vicenza S.p.A." in liquidazione coatta amministrativa, così decide:

1. in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, accerta la

nullità del contratto di finanziamento chirografario stipulato il 10.12.2014 tra "Banca Popolare di Vicenza S.p.A." e "PIEMME S.r.l.";

2. respinge le ulteriori domande, perché infondate nei termini di cui in motivazione, laddove non meri presupposti dell'accertamento principale;
3. dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Udine, il 7.1.2020.

Il Giudice.

(dott. Andrea Zuliani)

Fallimenti e Società.it